SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1553-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE Roberto ROMEI)

Comunicata alla Presidenza il 20 novembre 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, ha per oggetto l'ulteriore proroga dei termini entro i quali è consentita la continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria.

Detta proroga — di nove mesi per le società il cui termine di esercizio scade nel periodo compreso fra il 1° maggio e il 31 dicembre 1985 e di sei mesi per quelle il cui termine d'esercizio scade dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge — può essere concessa soltanto se, alla scadenza dei termini previsti, siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali. Si tratta, pertanto, dell'ennesima proroga della « legge Prodi » (n. 95 del 1979) dopo la più recente, concessa con decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito nella legge 8 giugno 1984, n. 212.

Il Governo, peraltro, consapevole della necessità di una organica riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria, ha presentato al Senato, il 17 giugno 1985, il disegno di legge n. 1387 con il quale ha proposto l'abrogazione della « legge Prodi » e, contestualmente, alcune modifiche che attengono alla definizione delle gestioni commissariali in corso.

La sessione di bilancio e la recente congiuntura politica, tuttavia, non hanno consentito la prosecuzione dell'esame del menzionato disegno di legge ordinaria, rendendo in tal modo necessario il nuovo decreto-legge per la proroga delle autorizzazioni all'esercizio di impresa già scadute o in scadenza.

È noto infatti che molte gestioni commissariali sono orientate verso soluzioni che prevedono la cessione dei complessi aziendali al fine di consentire il salvataggio delle imprese più efficienti e la salvaguardia dei livelli occupazionali: all'uopo — giova ricordarlo — sovviene opportunamente la norma sul concetto di redditività negativa di cui alla predetta legge n. 212 del 1984. Diverse trattative in tal senso sono già state concluse, altre sono tuttora in corso mentre talune ristagnano anche per ostacoli, di varia natura, tra i quali si segnalano le molteplici difficoltà interpretative della « legge Prodi » che hanno reso più difficoltoso l'*iter* delle procedure.

Una proroga, pertanto, appare in questa fase quanto mai necessaria e opportuna: infatti, se si considera che l'effettiva operatività degli impianti è spesso condizione imprescindibile per la loro cessione, il venir meno di tale situazione pregiudicherebbe la positiva conclusione delle trattative in corso per la alienazione di importanti complessi aziendali.

Il decreto-legge di cui si propone la conversione, tuttavia, pur riconosciuto necessario e urgente, ripropone il tema della validità degli strumenti utilizzabili per i punti di crisi rendendo oltremodo evidente la necessità di abbozzare un bilancio dell'esperienza maturata nel frattempo.

È ormai convinzione diffusa che la successione delle modifiche della cosiddetta « legge Prodi », variamente giustificate e motivate, abbia reso questo strumento una specie di « mostro » giuridico, sempre più difficile da gestire e applicare. È chiaro, pertanto, che la riproposizione di una proroga del termine di scadenza per l'esercizio di impresa susciti non poche perplessità e preoccupazioni in quanto vengono stravolte, ancora una volta, le finalità originarie di una normativa pensata come strumento transitorio ed eccezionale e divenuta sempre più un supporto assistenziale per imprese spesso decotte ovvero strumento di gestione per aziende in stato di crisi quasi permanente.

Il richiamato disegno di legge n. 1387, prevede l'abrogazione della « legge Prodi », più volte menzionata, in considerazione dei

risultati deludenti, in termini di risanamento, conseguiti con lo strumento dell'amministrazione straordinaria, atteso anche il fatto che una legislazione d'emergenza, quindi con carattere di eccezionalità, non può acquisire surrettiziamente carattere permanente.

Una serie analisi delle ragioni che hanno determinato tale insuccesso evidenzierebbe in primo luogo l'episodicità con la quale essa è stata gestita nonchè la sua estensione a fattispecie molto più estese di quelle inizialmente previste. L'obiettivo originario, infatti, era il risanamento e la ricollocazione sul mercato delle imprese in crisi, evitando il ricorso alle ordinarie procedure concorsuali e conciliando l'interesse dei lavoratori dipendenti con quello dei terzi creditori. In realtà cinque anni di applicazione della legge hanno dimostrato l'impossibilità — con tali strumenti — di conciliare la continuazione dell'esercizio d'impresa con la tutela degli interessi dei creditori i quali — è giusto ricordarlo — sono spesso altre imprese e, in ogni caso, sono risultati i soggetti più penalizzati dalla *ratio* di questo istituto.

L'insufficienza dei mezzi a disposizione dei commissari straordinari, l'assenza di una analisi selettiva dei piani di risanamento da essi proposti e la successione delle modificazioni legislative (che hanno finito per estendere eccessivamente gli ambiti originariamente previsti dietro il ricatto dei casi particolari, ancorchè meritevoli di tutela) costituiscono le principali cause di questo insuccesso.

La decisione di cedere ad altri imprenditori i complessi aziendali ancora efficienti, eliminando in tal modo i cosiddetti rami secchi, è divenuta alla fine una scelta obbligata. Anche se talvolta le cessioni hanno mancato l'obiettivo primario, la difesa dell'occupazione, è tuttavia doveroso riconoscere che esse si presentano, allo stato delle cose, come la soluzione più realistica per porre fine a situazioni debitorie pesanti e a gestioni commissariali in perdita.

La legge n. 95, quindi, come strumento d'intervento per taluni punti di crisi, sta mostrando tutta la sua debolezza non solo perchè rispecchia momenti e scelte politiche in parte superati ma anche perchè si è dimostrato velleitario ogni tantativo di sfuggire alle generali regole imposte dal mercato. Emerge pertanto l'urgenza di ridefinire forme e criteri d'intervento per le situazioni di crisi al fine di attenuare l'impatto di gravi conflitti e contraccolpi dovuti alla transizione industriale e ai conseguenti processi di ristrutturazione produttiva. Ciò vale soprattutto in questo momento in cui il passaggio a una società a tecnologia avanzata pone delicati problemi di equilibrio occupazionale. Occorre disegnare un nuovo quadro di interventi e di priorità che, senza cedere a tentazioni assistenzialistiche, sia comunque in grado di salvaguardare i livelli produttivi, la efficienza e la continuità dell'impresa. Non più dunque una politica difensiva, ma una politica concretamente ispirata ai grandi problemi della ripresa produttiva, della ristrutturazione industriale e dell'occupazione. È l'attuale stato della nostra economia, infatti, a richiedere che venga messo a punto uno strumento per i momenti di crisi, capace di porsi come anello di congiunzione fra le istanze di innovazione e ristrutturazione industriale e le esigenze di continuità dell'impresa e dell'occupazione. Si tratta, infine, di pensare e definire un vero e proprio strumento di politica industriale, agile, sicuro, efficiente.

L'occasione di una nuova proroga della « legge Prodi », pertanto, ci richiama non solo all'urgenza di procedere alla sua abrogazione ma anche, e soprattutto, alla necessità di recuperarne le ragioni di fondo secondo moduli nuovi, eventualmente anche riformulando la normativa sull'amministrazione straordinaria.

Sulla base delle considerazioni che precedono la 10ª Commissione permanente del Senato, pur convenendo sulla proroga dei termini per la continuazione dell'esercizio d'impresa, nei limiti previsti dal provvedimento governativo, fa rilevare la necessità che il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 (per la corresponsione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti di società per le quali sia cessata la

continuazione dell'esercizio di impresa) venga elevato dagli attuali dodici mesi a un periodo di tempo più congruo, allo scopo di consentire il graduale riassorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie. Il prolungamento di detto periodo si rende necessario dal momento che i dodici mesi previsti dalla citata legge, alla prova dei fatti, si sono dimostrati insufficienti al completamento degli smobilizzi.

Si tratta, a ben vedere, di un problema non solo di natura sociale ma anche economica poichè segnerebbe la dispersione di un prezioso patrimonio professionale.

In conclusione, nel raccomandare la conversione in legge del decreto in esame, si ribadisce il convincimento che questa sia veramente l'occasione giusta per riportare l'attenzione di tutte le forze politiche sulla necessità di risolvere in via definitiva il nodo della « legge Prodi » onde evitare, fra qualche mese, l'ennesima proroga. È un impegno morale e politico che non si può più disattendere, anche se non si possono nascondere i molti ostacoli da superare e la difficoltà delle scelte da operare, con una visione attenta sia ai temi dello sviluppo e degli equilibri economici complessivi sia ai profili squisitamente umani e professionali degli operatori interessati.

ROMEI Roberto, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

14 novembre 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria.

Decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 259 del 4 novembre 1985.*

Norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nei confronti delle società sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 1985, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI